

D.G. Ambiente, energia e reti

Circolare regionale 4 agosto 2011 - n. 10

Indicazioni per l'applicazione dell'art. 13 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 - Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Agli Enti responsabili degli ATO
Alle province lombarde
All'ARPA Lombardia

1. Premessa

Il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 (di seguito regolamento) disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (di seguito acque di prima pioggia), prescrivendo la separazione e il trattamento di tali acque qualora provengano dalle superfici scolanti espressamente individuate.

L'art. 13 del regolamento detta specifiche disposizioni per le «superfici scolanti a ridotto impatto inquinante».

Sull'applicazione del predetto articolo sono pervenute richieste di chiarimento da parte degli Enti responsabili dell'ATO, riferite in particolare alla possibilità di recapitare le acque provenienti da tali superfici nella rete fognaria che convoglia acque meteoriche di dilavamento (acque bianche).

In coerenza con il citato art. 13 e al fine di facilitarne l'applicazione, sono formulate le considerazioni e le indicazioni di seguito riportate.

2. Acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti a ridotto impatto ambientale e contenuti dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, i soggetti responsabili delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) possono presentare motivata richiesta di non essere assoggettati alle disposizioni del regolamento stesso che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, qualora dichiarino che dallo svolgimento delle attività medesime non derivano pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti di natura tale da provocare l'inquinamento delle predette acque.

L'Autorità competente, nel caso ritenga valida la richiesta, rilascia l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia senza prescriverne la separazione e il trattamento, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste.

L'autorizzazione può prevedere prescrizioni, anche riferite agli apprestamenti e agli accorgimenti operativi predisposti o che si intendono predisporre per evitare i pericoli di contaminazione delle superfici scolanti e alla verifica dell'assenza di contaminazioni delle acque di prima pioggia riferibili alle attività svolte, quale la realizzazione di un pozzetto per il prelievo dei campioni.

Tale autorizzazione, non sostituibile da atti di natura diversa, presenta profili peculiari, che la differenziano da quella prevista in generale dal regolamento per lo scarico delle acque di prima pioggia, essendo sostanzialmente finalizzata a prevenire l'inquinamento delle superfici scolanti e a verificare che le acque di prima pioggia mantengano nel tempo le caratteristiche di non contaminazione.

Dall'esame delle condizioni richieste per il rilascio della predetta autorizzazione e dei profili della stessa emerge che le acque di prima pioggia sono da considerare, nel caso specifico, come facenti parte del complesso delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalle superfici scolanti a ridotto impatto ambientale, non presentando caratteristiche di contaminazione atte a una sostanziale differenziazione.

Nella fattispecie non è pertanto applicabile l'art. 7, comma 1 del regolamento, che definisce i recapiti delle acque di prima pioggia nel caso generale e detta un ordine preferenziale per la scelta degli stessi.

In conseguenza di quanto sopra, le acque in argomento possono, in particolare, essere recapitate nella rete fognaria che convoglia «acque bianche».

3. Competenze in materia di autorizzazione

Occorre preliminarmente precisare che, anche nella particolare situazione disciplinata dall'art. 13 del regolamento, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è individuata in base al recapito delle acque di prima pioggia.

Ai sensi della legge regionale 26/2003 e successive modificazioni, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia nella rete fognaria è l'Ente responsabile dell'ATO.

La disposizione della legge regionale non prevede alcuna distinzione tra diverse tipologie di reti fognarie, non consentendo pertanto di accedere a interpretazioni basate su considerazioni che, pur rilevanti sotto altri profili, non possono essere ritenute pertinenti nella fattispecie.

L'Ente responsabile dell'ATO è pertanto il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti a ridotto impatto ambientale, nel caso tali acque siano recapitate nella rete fognaria che convoglia acque meteoriche di dilavamento (acque bianche).

In proposito, è opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del regolamento regionale 3/2006, gli scarichi di tali reti sono soggetti a autorizzazione.

L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del richiamato regolamento, è rilasciata dalla provincia, su domanda del gestore del servizio idrico integrato.

Tale autorizzazione può contenere prescrizioni sulle modalità di recapito delle acque meteoriche di dilavamento, tese a garantire la compatibilità delle portate conferite con la situazione della rete fognaria, con conseguenti adempimenti a carico dei responsabili delle attività di cui al punto 2.

La dirigente
Viviane Iacone